



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@..serv.appalti@provincia.tn.it

@..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO SU PROPOSTA DEL PRIVATO AI SENSI DELLA L.P. 2/2016 E DEL D.LGS. 50/2016 PER QUANTO IN ESSA NON PREVISTO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E FORMATIVE DI CESENATICO (FC) E CANDRIAI (TN) DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, **21 DIC. 2016**

Prot. n. S171/2016/ 703261 /2016/1433-46

Pubblicato nella GUUE il giorno 21/12/2016 - GU S : 2016/S 246-450095

Scadenza del termine di presentazione delle richieste di partecipazione: 31 gennaio 2017 - ORE 12.00

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2430 dd. 30 dicembre 2015, con la quale è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta in finanza di progetto presentata dalla società cooperativa AERAT Scarl, individuato quale promotore.
- Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento n. 63 dd. 21 ottobre 2016, con la quale sono stati approvati gli atti di indizione della presente procedura finalizzata all'individuazione del concessionario.

Codice CIG 6842530A60

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio gare – Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it, intende affidare, a mezzo di **procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante finanza di progetto**, il seguente servizio: **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E FORMATIVE DI CESENATICO (FC) E CANDRIAI (TN) DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.**

1. Contenuto generale della concessione: In esecuzione della determinazione n. n. 63 dd. 21 ottobre 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della PAT



viene indetta procedura ristretta mediante finanza di progetto, sulla base della proposta presentata da soggetto esterno all'Amministrazione e con diritto di prelazione in capo al medesimo, per la concessione del servizio di gestione delle strutture ricettive e formative di Cesenatico (FC) e Candriai (TN) di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.

2. Luogo di esecuzione dei lavori: immobili di Cesenatico (FC) e Candriai (TN).

3. Caratteristiche generali del servizio: oggetto della concessione è la gestione congiunta, senza corresponsione di canone, del compendio immobiliare costituito dalle strutture site in Cesenatico e Candriai di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, compresa la realizzazione degli interventi, dei lavori e degli acquisti che il concessionario deve realizzare entro i primi 36 mesi di concessione, così come descritti negli allegati alla Bozza di convenzione.

La consistenza delle strutture oggetto di concessione, date in uso a titolo gratuito al concessionario, è dettagliata nel documento "Relazione illustrativa – Allegato3" approvato con la determinazione a contrarre ed allegato alla presente.

4. Servizi oggetto della concessione:

Valorizzazione del compendio immobiliare costituito dalle strutture site in Cesenatico e Candriai attraverso:

1) servizi di pubblico interesse di natura ricreativa, educativa, formativa, culturale per i ragazzi, residenti, primariamente, nel territorio della provincia di Trento per i quali è prevista la corresponsione di un'integrazione tariffaria massima dal parte dell'Ente pubblico concedente.

Nulla è dovuto dall'Ente pubblico concedente al concessionario nel caso in cui i ragazzi trentini non aderiscano all'offerta per le colonie di Cesenatico e la scuola natura di Candriai, considerato che il rischio della domanda è allocato in capo al futuro concessionario.

2) servizi di natura manutentiva (ordinaria e/o straordinaria) e di conservazione e custodia del compendio immobiliare concesso in uso, a titolo gratuito; gli interventi sono a totale carico del concessionario ad eccezione delle opere di manutenzione e reintegro della spiaggia di Cesenatico ove fosse danneggiata da mareggiate o eventi calamitosi. Questi interventi rimangono in capo all'Ente concedente.

3) servizi di mercato di natura ricreativa, educativa, formativa culturale per i ragazzi e famiglie residenti, primariamente, nel territorio della provincia di Trento per i quali NON è prevista la corresponsione di un'integrazione tariffaria dal parte dell'Ente pubblico concedente.

Sono inoltre previsti i seguenti lavori (come da tabella allegata al "Progetto di fattibilità lavori" - all. 2):

A. Complesso di Cesenatico:

1. Sistemazione area esterna lato sud: riqualificazione area esterna, posa campi sportivi, sistemazione verde, parcheggi, impianti per Euro 130.000,00.-

2. Installazione impianto di riscaldamento/raffrescamento stanze palazzina nuova Trento: fornitura e posa impianti per Euro 145.000,00.- e assistenze elettriche/civili per Euro 25.000,00.-

B. Complesso di Candriai:

3. Realizzazione area ludico sportiva: rettifica area, sistemazione, coordinamento e messa in sicurezza per Euro 145.000,00.- e posa campi da gioco/sportivi per Euro 50.000,00.-

4. Riqualificazione arredi e bagni delle stanze per Euro 105.000,00.-

La concessione non è divisa in lotti.

La proposta consente di disciplinare con un unico atto di concessione la gestione, oggi separata, delle strutture di Cesenatico e Candriai, allocando sul privato il rischio domanda, il rischio di progettazione e costruzione dei nuovi interventi e delle manutenzioni ordinaria e straordinaria.



5. Elementi economici essenziali:

Gli elementi essenziali della procedura sulla base della proposta posta a base di gara sono:

a) importo presunto della concessione: Euro 7.588.477,46.- al netto di IVA;

b) importo degli investimenti da realizzare: Euro 1.093.396,17.- di cui Euro 600.000,00.- per lavori di straordinaria manutenzione da eseguire nei primi tre anni e Euro 493.396,17.- per oneri di manutenzione straordinaria indicati dal promotore nell'arco dei quindici anni della concessione;

c) corrispettivo: il corrispettivo consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'intera struttura del compendio;

d) non è previsto il pagamento di alcun canone di concessione da parte del concessionario;

e) contributo pubblico: è prevista l'erogazione da parte del Concedente ed a favore del concessionario di un contributo, sotto forma di integrazione tariffaria – al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario della concessione. Il contributo pubblico non rientra nel corrispettivo.

f) l'offerta è valida 180 giorni dal termine indicato nella successiva lettera di invito;

g) l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

h) il promotore può esercitare il diritto di prelazione come disciplinato dal successivo punto 8.

INTEGRAZIONE TARIFFARIA

La proposta prevede che la Provincia riconosca al concessionario, esclusivamente per l'attività ricreativa e formativa rivolta ai ragazzi trentini, nella colonia di Cesenatico e nella scuola natura di Candriai (servizi di interesse pubblico), un'integrazione alle tariffe dallo stesso praticate. Si prevede che l'integrazione massima annua a carico del concedente sia pari ad Euro 480.000,00.- (Euro 350.000,00.- annui per Cesenatico, Euro 130.000,00.- annui per Candriai). Detto valore è calcolato sulla base della media delle presenze rilevate nell'ultimo quinquennio dal promotore.

Non è previsto invece alcun contributo pubblico o garanzia pubblica minima a favore del concessionario nel caso in cui i ragazzi trentini non aderiscano all'offerta per la colonia di Cesenatico e per la scuola natura di Candriai, in quanto, per scelta del proponente, il rischio della domanda è allocato in capo allo futuro concessionario.

Le spese sostenute dal promotore per la predisposizione della proposta ed esposte nello Studio di fattibilità ammontano ad Euro 26.400,00.-

6. Durata della concessione: la concessione ha durata massima di anni 15 (quindici) decorrenti dalla consegna del compendio al concessionario. Ai sensi dell'art. 7 della "Bozza di convenzione", NON è prevista la proroga della Concessione. La proroga della Convenzione potrà essere richiesta solo per procedere al Riequilibrio del Piano Economico Finanziario.

7. Promotore: Società AERAT Soc. Coop., con sede in Trento, Via Torre Verde n. 7, codice fiscale e Partita IVA n. 00808470223. Ai fini della presente procedura il promotore deve presentare richiesta di partecipazione, entro il termine di cui al paragrafo 1.

8. Prerogative riservate al promotore:

a) Il promotore è invitato alla presente gara: l'invito avviene mediante trasmissione del bando di gara e dell'ulteriore documentazione allegata.

b) Qualora nella procedura di gara, vengano presentate offerte ritenute economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore, quest'ultimo, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara



di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e aggiudicazione della concessione a favore quindi del Promotore stesso, all'operatore economico risultato migliore offerente verrà rimborsato, con onere a carico del Promotore, l'importo (nel rispetto della misura massima del 2,5% del valore dell'investimento) delle spese sostenute e adeguatamente documentate per la presentazione della propria offerta. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e quindi aggiudicazione a soggetto diverso da quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento, con onere a carico dell'aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della proposta presentata pari ad Euro 26.400,00.

9. Obblighi del promotore: è fatto obbligo al promotore di presentare istanza di partecipazione e successivamente offerta. Se il promotore non partecipa alla presente procedura l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria già presentata dallo stesso.

10. SOCIETA' DI PROGETTO

Il soggetto risultato aggiudicatario potrà costituire una società di progetto che subentri nella titolarità della concessione al soggetto o al raggruppamento di soggetti che partecipa alla gara. In tal caso il capitale sociale di detta società dovrà essere il capitale sociale minimo previsto per legge in relazione alla tipologia societaria prescelta (con capitale minimo sociale pari ad Euro 30.000,00.-). In caso di concorrente costituito da più soggetti, l'offerta dovrà specificare la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto.

11. Corrispettivi, contributi e canone: si rinvia agli artt. 9, 10 e 11 della "Bozza di convenzione".

12. L'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016**, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara e nell'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

13. Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (all. 1), il fac simile istanza di partecipazione (allegati A1 e A2), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), l'estratto normativo (allegato C), il documento "Progetto di fattibilità lavori" (all. 2), il documento "Relazione illustrativa" (all. 3), l'inventario dei beni mobili (all. 4A e 4B), la Bozza di Convenzione (all. 5), il documento "chiarimenti e specifiche sulla bozza di convenzione" (all. 6), l'estratto della "Matrice rischi" depositato con la proposta (all. 7), la "Sintesi degli elementi essenziali del documento economico finanziario - PEF" e le relative linee guida (all. 8A e 8B), l'estratto dello "Studio di fattibilità" (all. 9), il documento "Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione" (all. 10) sono disponibili sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it> ovvero possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 - 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 - telefax 0461/496422 - **indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it**), nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).



Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione della Provincia 2016-2018 - **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC o fax, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (**indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it** - fax.: 0461/496422).

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione delle richieste di partecipazione a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del suddetto termine.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione delle richieste di partecipazione.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto all'operatore economico di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono **pubblicati nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it**, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento **e le ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2 (riquadro a pag. 12-13).

14. Sopralluogo obbligatorio

L'offerta sarà subordinata, a pena di inammissibilità, al sopralluogo obbligatorio degli immobili oggetto di gestione, al fine di consentire ai soggetti invitati di documentarsi sullo stato dei luoghi. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità che saranno successivamente indicate nella lettera di invito.

15. Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 157 dd. 12 febbraio 2016, **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziario della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.**

1. INOLTRO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE



I soggetti che hanno interesse ad essere invitati alla presente procedura, compreso il promotore, dovranno produrre formale istanza di partecipazione (unitamente al Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.) redatta secondo le seguenti modalità:

- a) in lingua italiana;
- b) in carta legale o resa legale;
- c) contenente l'indicazione del numero di partita I.V.A. e del codice fiscale dell'Impresa;
- d) con sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore speciale;
(nel caso di imprese che intendano presentare richiesta riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni Impresa associata);
- e) in busta chiusa sull'esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell'Impresa nonché la seguente dicitura: **"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E FORMATIVE DI CESENATICO (FC) E CANDRIAI (TN) DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO"**.

La suddetta istanza deve pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:

**Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti -
Servizio appalti – Ufficio gare –
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101 –
38122 – TRENTO**

entro le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2017

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
 - mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1° piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
 - mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1° piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.
- La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione, debitamente sottoscritta, che dovrà pervenire entro il termine) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione entro il termine sopracitato (ai fini dell'ammissione farà fede il timbro di spedizione postale/del corriere da cui risulti la data e l'ora di spedizione). E' onere del concorrente preconstituersi la prova della spedizione nel termine del plico contenente la documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi dell'avvenuto ricevimento della stessa. Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi



diversi da quello sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le richieste, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Le dichiarazioni sostitutive richieste possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l'espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla procedura di gara.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione.

La domanda di partecipazione non vincola l'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea. La documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da traduzione con dichiarazione attestante la conformità all'originale.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1 **in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità



aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riporta di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 80/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 80/2016

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;*
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.*

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;*
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.*

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la



partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A- Forma della partecipazione), dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 3, limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.p. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione andrà compilata la parte III, lett. c) del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori/servizi/fornitura.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 3.3.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

- **Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dell'art. 38 della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo).**

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto della concessione (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione).

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO - FINANZIARIA:

1. svolgimento nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di servizi educativi, ricreativi e formativi rivolti ai ragazzi compresi nella fascia di età tra i 6 – 16 anni, per una durata complessiva non inferiore a mesi 36 anche non continuativi e con un fatturato complessivo non inferiore ad Euro 2.250.000,00.-;

(eventuale, qualora il concorrente intenda svolgere in proprio i lavori previsti nella concessione - in alternativa andrà resa apposita dichiarazione di voler affidare tali lavori a soggetti terzi qualificati, in caso di affidamento della concessione)

2. per l'esecuzione dei lavori, indicati nell'allegato della bozza di convenzione, meglio specificati nell'All.2 "Progetto di fattibilità lavori": adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 34 Lp 26/93:

- lavori intervento A.1: iscrizione CCIAA



- lavori intervento A.2: attestazione SOA cat. OS28 class. I
- lavori intervento B.3: attestazione SOA cat. OS21 class. I e cat. OS24 class I
- lavori intervento B.4: iscrizione CCIAA

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione, PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 3, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso – lettera a).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere A e B del DGUE), **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla procedura.**

b) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), **durante la fase di verifica dei requisiti, a seguito dell'aggiudicazione.**

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) dovrà essere posseduta da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.

Il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B) punto 1. dovrà essere posseduta da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.

Il requisito di capacità tecnico – organizzativa di cui al paragrafo 2.2 lettera C) punto 1 potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e/o dal G.e.i.e., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa capogruppo, un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e. dovrà possedere il requisito di fatturato in misura maggioritaria, a PENA DI ESCLUSIONE.

Il requisito di capacità economico – finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lettera C) punto 2 potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e/o dal G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE



I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura dovranno presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, la dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 3.1, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4:

3.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno del plico devono essere prodotti:

● **un'unica istanza di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nella bozza di convenzione e nei rispettivi allegati, con l'indicazione della volontà di eseguire in proprio i lavori qualora in possesso dei requisiti previsti dal precedente paragrafo 2.2, lettera C.2 ovvero di volerli affidare a soggetti terzi qualificati in caso di affidamento della concessione, resa e sottoscritta:**

- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.

- **il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.,** consistente in un'autodichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera **B)**, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico – organizzativa ed economico - finanziaria, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.
Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. - deve essere accompagnato da **copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.**

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali



imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI nonché produrre la dichiarazione di cui al paragrafo 4.6;

- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A-Forma di Partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- le informazioni richieste relative al subappalto non andranno fornite, in quanto verranno successivamente richieste in sede di presentazione dell'offerta;
- con riferimento alla parte IV, **è in ogni caso sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione secondo le modalità indicate nella lettera di invito;
- qualora il concorrente ritenga di indicare dettagliatamente i requisiti di capacità tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria, si precisa che:
 - i dati inerenti il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera B) andranno inseriti nella parte IV sezione A) IDONEITÀ al n. 1),
 - i dati inerenti il requisito di capacità tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera C) n. 1 andranno inseriti nella sezione C) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI, al punto 1b) con indicazione del servizio, importo, periodo di svolgimento e destinatari, mentre i dati inerenti il requisito di capacità tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera C) n. 2 andranno inseriti nella parte II sezione A) pag. 3 del DGUE per quanto riguarda l'eventuale possesso dell'attestazione SOA e nella parte IV sezione A) IDONEITÀ al n. 1) per quanto riguarda l'iscrizione alla CCIAA,
- ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all. C: estratto normativo).

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Amministrazione provvederà a richiedere, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.



È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in caso di **Raggruppamento temporaneo costituendo**, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate **le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati**.

ooo

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

3.2 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.p 2/2016 del requisito di capacità tecnico-organizzativa ed economico – finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lett. C), punto 1. e 2. a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi/lavori per i quali i requisiti sono**

**stati prestati.**

In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4,

- il **DGUE** consistente in un'autodichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento (per la parte IV è sufficiente compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE") e parte VI. Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. - deve essere accompagnato da **copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.**
- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione del contratto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adequata organizzazione imprenditoriale.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;



- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

3.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 3.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

3.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – Forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno del plico di cui al paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Amministrazione provvederà a richiedere, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:



- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4. SELEZIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi degli artt. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione inviterà alla fase successiva della procedura tutti i concorrenti – compreso il promotore - che, sulla base delle dichiarazioni fornite nella richiesta di partecipazione, risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Nella lettera di invito verranno disciplinate le modalità di presentazione delle offerte, in conformità alle previsioni riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Subappalto: ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 26 della L.p. 2/2016, con le modalità e nei limiti previsti nella lettera di invito e nell'art. 27 della "Bozza di convenzione". Non ammessa la cessione del contratto.

Deposito cauzionale e ulteriori garanzie: all'atto di presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno presentare i documenti comprovanti la costituzione di una cauzione provvisoria, secondo le modalità che verranno indicate nell'invito, per un ammontare corrispondente all'1% del importo presunto della concessione (Euro 75.884,77.-), a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 31, comma 3 della L.P. 2/2016 e dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile con la normativa provinciale vigente.

L'offerta dei concorrenti dovrà essere altresì corredata da una garanzia in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento da eseguire, prestata a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprendente anche l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Ulteriori informazioni sono contenute nell'art. 18 della bozza di convenzione.

Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

All'atto della presentazione dell'offerta dovrà essere presentata la ricevuta di versamento del contributo pari ad Euro 200,00.- a favore di ANAC, con le modalità indicate nell'invito.

La presente procedura viene identificata con il seguente codice CIG 6842530A60 ed è soggetta ad AVCPASS.

Ai sensi dell'art. 73 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell'avviso di



aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 1.000,00.-

L'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art. 165 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 della "Bozza di convenzione", la sottoscrizione del contratto di concessione avrà luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione sarà risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. 50/2016 la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche; in sede di offerta il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione di impegno espresso al rispetto di tali condizioni.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 27 ter della bozza di convenzione.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui agli art. 25 della L.p. 2/2016 e art. 76 del D.lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 73 e 98 dello stesso decreto; ovvero, in



ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Roberta Giacomozzi.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti - Ufficio gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RA

Allegati:

- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Parametri di valutazione delle offerte (all. 1)
- Progetto di fattibilità lavori (all. 2)
- Relazione illustrativa (all. 3)
- Inventario dei beni mobili (all. 4A e 4B)
- Bozza di Convenzione (all. 5)
- Chiarimenti e specifiche sulla bozza di convenzione (all. 6)
- Estratto della "Matrice rischi" (all. 7)
- Sintesi degli elementi essenziali del documento economico finanziario – PEF e relative linee guida (all. 8A e 8B)
- estratto dello "Studio di fattibilità" (all. 9)
- Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione (all. 10)